

Allegato "B" n. 18031/7181 di repertorio

STATUTO

Titolo I

Costituzione - Sede - Scopo

ART. 1

ORIGINE DELLA FONDAZIONE

La "FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO" trae origine dalla volontà dei suoi "Fondatori"

-ACAI - Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani

-AIPPEG - Associazione Italiana Produttori Pannelli ed Elementi Grecati

-AIZ - Associazione Italiana Zincatura

-ANASTA - Associazione Nazionale Aziende Saldatura Taglio e Tecniche Affini

-ASSOFERMET - Associazione Nazionale dei Commercianti in Ferro e Acciaio, Metalli non Ferrosi, Rottami Ferrosi, Ferramenta e Affini

-C.T.A. - Collegio dei Tecnici dell'Acciaio,

-Centro Sviluppo Materiali S.p.A.

di sviluppare e valorizzare la conoscenza, le qualificazioni tecniche e di sicurezza, il beneficio ecologico dell'Acciaio in ogni sua potenziale utilizzazione.

La Fondazione è costituita secondo i principi giuridici previsti dal codice civile italiano, agli artt. 12 e segg., come ente rivolto a rapporti di natura internazionale ed europea in particolare, nel rispetto ed applicazione delle norme previste dalle leggi speciali per enti aventi analoga natura giuridica e scopo.

ART. 2

SEDE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha la sua sede legale in Milano, Via Vivaio n. 11 e potrà istituire sedi secondarie secondo la decisione del suo organo amministrativo.

ART. 3

Scopo della Fondazione

La Fondazione non ha fini di lucro e si prefigge lo scopo di diffondere, promuovere e valorizzare gli aspetti progettuali, tecnologico-costruttivi, formativi della cultura e della utilizzazione dell'Acciaio attraverso:

- iniziative promozionali presso Università, Ordini Professionali, Associazioni Industriali, Associazioni di Costruttori Edili ed ogni altro ente e/o associazione qualificata, mediante organizzazione di conferenze, seminari, convegni, corsi di laurea oppure di formazione e/o di perfezionamento;

- istituzione di premi e/o borse di studio riservate a studenti, laureandi oppure laureati in facoltà di ingegneria, architettura e/o scientifiche che abbiano sviluppato od intendano sviluppare tesi di laurea aventi per oggetto l'uso dell'Acciaio nelle costruzioni;

- finanziamento di cattedre, corsi di laurea e dottorati di ricerca, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze applicative dell'acciaio;

- attivazione di proposte di programmi di ricerca e dimostrativi sulla costruzione metallica, nazionali ed internazionali, identificandone i

necessari strumenti finanziari;

- assistenza e consulenza professionale, per incrementare ricerche, prove, istituire laboratori, coordinare la formazione di quanti, a qualsiasi livello, siano impegnati nel settore della ricerca e/o sviluppo dell'Acciaio per costruzione e/o per usi connessi;

- iniziative editoriali e divulgative di qualsiasi specie e natura, sia cartacee che attraverso istituzione di pagine/sito web, di spazi informativi su reti radio-video pubbliche e/o private, che siano ritenute qualificanti e promozionali per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;

- partecipazione ad iniziative di terzi enti e/o privati in genere che consentano di promuovere e far conoscere lo scopo della Fondazione;

- sponsorizzazione di convegni, eventi pubblici, anche sportivi e/o di spettacolo in genere, attività culturali, sportive e/o di spettacolo che consentano di divulgare la *"Promozione dell'Acciaio"*;

- la Fondazione, inoltre, può svolgere, direttamente o indirettamente, sia in Italia che all'estero, ogni operazione che ritenga necessaria per il raggiungimento dello scopo, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre fondazioni, associazioni e/o comitati operanti nei settori di interesse della Fondazione o comunque in settori connessi o ritenuti utili.

Per il miglior espletamento delle attività previste dal presente Statuto la Fondazione, con delibera del suo organo amministrativo, potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole oppure a particolari strutture, locare immobili e/o spazi comuni, acquistare beni mobili necessari per la propria operatività, e comunque fare ogni operazione che le consenta di svolgere il proprio scopo nelle migliori condizioni possibili, anche usufruendo di finanziamenti e contributi nazionali ed europei.

*

Titolo II

I Soci della Fondazione

I Soci della Fondazione sono distinti in

- *Socio Ordinario*
- *Socio Sostenitore*
- *Socio Onorario*

ART. 4

SOCI ORDINARI

La categoria dei *Soci Ordinari* della Fondazione è costituita dai *"Fondatori"* e da quelle persone fisiche o giuridiche, associazioni, comitati e/o enti terzi privati o pubblici che - nominati dall'assemblea dei Soci della Fondazione con la maggioranza qualificata pari a due/terzi di quelli già iscritti - accettano e condividono gli scopi della Fondazione.

I *Soci Ordinari* devono, al momento dell'accettazione della nomina, sottoscrivere il testo dello Statuto della Fondazione, la cui copia verrà tenuta agli atti della stessa.

I *Soci Ordinari* hanno tutti gli obblighi e i diritti previsti dallo Statuto e dalle successive delibere assunte dall'Assemblea dei Soci, oppure dall'organo amministrativo della Fondazione.

Art. 5

SOCI SOSTENITORI E SOCI ONORARI

Assumono la qualifica di:

(5.1) "*Soci Sostenitori*" le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono allo scopo della Fondazione e si impegnano ad un contributo annuale, stabilito dall'organo amministrativo, adeguato per ottenere tale qualifica.

Al *Socio Sostenitore* è riconosciuto il diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci, senza però il diritto di voto. La posizione di *Socio Sostenitore* ha durata annuale ed è rinnovabile, nel rispetto degli obblighi al pagamento del contributo associativo e dello scopo della Fondazione.

(5.2) "*Soci Onorari*" le persone fisiche o giuridiche che per particolari benemerienze, titoli accademici, cultura e rappresentatività sono ritenute - con la maggioranza assembleare dei due/terzi dei Soci Ordinari - meritevoli di essere parte della Fondazione.

Art. 6

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

L'organo amministrativo delibererà con cadenza annuale le condizioni economiche relative al contributo associativo a carico dei *Soci Ordinari e Soci Sostenitori*. Il rispetto dell'obbligo di versamento del contributo di competenza è il titolo per ottenere e mantenere la qualifica di *Socio*.

La misura del contributo di competenza del singolo *Socio* sarà fissata proporzionalmente a parametri che saranno definiti dall'organo amministrativo stesso.

ART. 7

ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

(7.1) All'organo amministrativo della Fondazione è demandato il potere ed il dovere di sottoporre all'Assemblea dei *Soci* la decisione di escludere dalla Fondazione un *Socio* in caso di avverarsi di uno dei seguenti motivi:

(i) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto;

(ii) grave condotta nei confronti e/o danno della Fondazione;

(iii) violazione di norme civilistiche, amministrative, penali, fiscali e/o comportamenti pubblici che portino discredito anche alla Fondazione.

(iv) apertura di procedimento concorsuale e/o fallimentare.

La decisione di esclusione deve essere assunta con il consenso di almeno due/terzi dei *Soci Ordinari*, escluso il voto di quello in conflitto di interesse

(7.2) I Soci Ordinari e Sostenitori che intendono avvalersi del diritto di recesso dalla Fondazione devono presentare comunicazione scritta senza dover avanzare motivate giustificazioni, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni economiche di loro

competenza nell'anno del recesso e di quelle precedenti eventualmente non eseguite. Il recesso é valido se la comunicazione é notificata con lettera raccomandata al Presidente, presso la sede sociale, almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Nel caso la comunicazione di recesso pervenga dopo tale termine i Soci dimissionari sono obbligati ad adempiere alle obbligazioni economiche di loro competenza anche per l'anno successivo, al fine di consentire all'organo amministrativo una migliore pianificazione della gestione ordinaria ed economico-finanziaria della Fondazione.

(7.3) L'Assemblea dei *Soci*, anche su proposta dell'organo amministrativo, decide, con la maggioranza dei due/terzi, l'eventuale revoca della qualità di *Socio Onorario*, in caso di particolari e sopravvenuti demeriti.

(7.4) L'organo amministrativo è deputato alla verifica del rispetto degli obblighi del *Socio Sostenitore*, come previsti al secondo capoverso dell'art.(5.2) che precede.

*

Titolo III

Patrimonio ed Esercizio Finanziario della Fondazione

ART. 8

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

(a) dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro, od altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo, effettuati dai *Soci Ordinari a tale titolo* ;

(b) dal Fondo di Gestione costituito dai contributi annuali in denaro dei *Soci Ordinari* e dei *Soci Sostenitori* (secondo i valori stabiliti dall'organo amministrativo) oppure dalle rendite e/o residui di gestione derivanti dal Fondo di Dotazione e/o da attività della Fondazione;

(c) da attività della Fondazione; da elargizioni in denaro, oppure beni mobili oppure beni immobili, pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione da persone fisiche o giuridiche, da Enti privati o pubblici, nazionali od internazionali, ed accettati dall'organo amministrativo;

Qualsiasi contributo, fondo oppure rendita o donazione finanziaria sarà impegnata per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dello scopo.

ART. 9

Esercizio Finanziario

L'Esercizio Finanziario della Fondazione è annuale ed ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, salvo il primo anno che potrà comprendere il periodo intercorrente dalla data della costituzione al 31 dicembre dell'anno successivo.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'Esercizio Finanziario annuale il Consiglio di Amministrazione redigerà e approverà il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario della Fondazione e ne darà comunicazione ai *Soci Ordinari*, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della Fondazione chiamata ad approvare il rendiconto stesso,

trasmettendo oltre al rendiconto anche la relazione sull'andamento della gestione e la relazione di previsione per l'anno successivo.

L'Assemblea dei *Soci* - convocata dal Presidente oppure da un minimo di tre componenti dall'organo amministrativo della Fondazione - dovrà approvare il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'anno precedente entro centoventi (120) giorni dal termine dell'esercizio .

L'organo amministrativo dovrà, in ogni caso, depositare presso la sede sociale i predetti rendiconti e relazioni almeno quindici (15) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei *Soci*. Della documentazione potranno prenderne visione anche i *Soci Sostenitori*.

Ogni avanzo della gestione annuale dovrà essere impiegato per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti oppure reinvestito nella gestione annuale successiva, esclusa ogni e qualsiasi distribuzione a qualsiasi titolo o natura deliberata.

Il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario sarà redatto secondo quanto previsto dalle norme nazionali in materia contabile e fiscale previste per la natura della Fondazione e sarà soggetto alla revisione e relazione dell'organo di controllo contabile, nominato per la Fondazione.

*

Titolo IV

Gli Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono

- *L'Assemblea dei Soci Ordinari*
- *Il Consiglio di Amministrazione*
- *Il Presidente*
- *Il Coordinamento Esecutivo*
- *Il Collegio dei Revisori Contabili o il Revisore Unico*

Art. 10

ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE

L'Assemblea della Fondazione è composta dai *Soci Ordinari* , con diritto di voto, e dai *Soci Sostenitori* e *Soci Onorari* , senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura annuale dall'Esercizio Finanziario precedente. L'Assemblea inoltre si riunisce su invito del Presidente ed ogni qualvolta almeno la metà dei *Soci Ordinari* lo richiede con comunicazione scritta al Presidente.

I poteri o doveri dell'Assemblea sono:

- a) approvare annualmente il rendiconto economico-patrimoniale dell'Esercizio Finanziario annuale, la relazione della gestione annuale e la relazione di previsione dell'anno successivo, redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare le modifiche allo Statuto, con una maggioranza dei due terzi dei voti rappresentanti la categoria dei *Soci Ordinari*;
- c) nominare il Presidente della Fondazione sulla base di tre nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione;

- d) eleggere i componenti dell'organo amministrativo;
- e) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico ;
- f) deliberare lo scioglimento della Fondazione con una maggioranza dei due terzi dei voti rappresentanti la categoria dei *Soci Ordinari*.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ed in sua mancanza oppure rifiuto da almeno tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere inviati a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (con prova di avvenuta ricezione), almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Ogni *Socio Ordinario* ha diritto ad un voto (*voto per testa*).

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei *Soci Ordinari*. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la metà dei *Soci Ordinari*, salvo quelle per le quali è prevista per statuto una maggioranza qualificata. I *quorum* previsti per le delibere degli argomenti proposti all'Assemblea si intendono riferiti ai *Soci Ordinari* partecipanti all'Assemblea, personalmente o per delega, ed in regola con il pagamento dei contributi di competenza.

Ogni *Socio Ordinario*, nell'ambito dell'Assemblea, potrà rappresentare per delega scritta un massimo di altri tre (3) *Soci Ordinari*.

Nel caso di parità dei voti la delibera non si riterrà approvata.

ART. 11

Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito Consiglio), costituito da un minimo di 7 ed un massimo di 11 componenti, è nominato dall'Assemblea della Fondazione.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi. Tutti i membri sono rieleggibili. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare per qualsiasi motivo uno dei consiglieri, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea, la quale dovrà procedere alla nuova nomina. Il consigliere nominato dall'Assemblea rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio.

La partecipazione al Consiglio è a titolo gratuito da parte di ciascun componente.

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea della Fondazione, nomina - sulla base di tre nominativi indicati tra i suoi componenti - il Presidente, che sarà il Presidente della Fondazione.

Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Presidente della Fondazione oltre che per approvare il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario, nonché la relazione sull'andamento della gestione e la relazione previsionale per l'anno successivo, almeno due volte all'anno entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre di ogni anno. Il Presidente può altresì convocarlo quando ne ritenga l'opportunità, o su richiesta di almeno tre componenti del

Consiglio. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della riunione ovvero a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica, con prova di avvenuta ricezione; in caso di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima.

Il Presidente ha la facoltà di invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza alcun diritto di voto, singole persone che possono dare un significativo contributo ai lavori del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio stabilirà le linee guida per la realizzazione dello scopo della Fondazione, inoltre gli competono i poteri inerenti all'amministrazione straordinaria del patrimonio; l'amministrazione ordinaria e l'esecuzione delle linee guida per il raggiungimento dello scopo della Fondazione spettano al Coordinamento Esecutivo, con dovere di sorveglianza da parte del Consiglio.

Il Consiglio può istituire anche comitati tecnici, commissioni permanenti o temporanee per il miglior funzionamento della Fondazione, che operano sotto la direzione del Presidente o suo delegato.

Spetta al Consiglio emettere eventuali regolamenti, anche per settori di attività, per il funzionamento operativo della Fondazione.

Il Consiglio istituisce il Coordinamento Esecutivo della Fondazione e nomina i suoi componenti, stabilendone i compensi annuali.

ART. 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione, se nominato direttamente dall'Assemblea dei soci è membro di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede, a norma di statuto, l'Assemblea dei *Soci* ed il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare alcune funzioni di rappresentanza ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Presidente non dà diritto ad alcuna remunerazione economica.

In caso di assenza del Presidente le funzioni di presiedere, durante le rispettive riunioni, l'assemblea ed il Consiglio sono svolte da un consigliere indicato dal presidente stesso o, in mancanza di indicazioni, da persona nominata all'inizio della riunione dalla maggioranza dei presenti.

ART. 13

IL COORDINAMENTO ESECUTIVO

Il Coordinamento Esecutivo è costituito da uno a tre componenti, anche non *Soci*, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa il compenso annuo.

Il Coordinamento Esecutivo nomina al proprio interno il responsabile coordinatore, che rimane in carica un anno, coincidente con l'Esercizio Finanziario, e potrà essere rieletto. Il Coordinamento Esecutivo rimane in carica tre anni ed ogni suo componente è rieleggibile.

Il Coordinamento Esecutivo svolge l'amministrazione ordinaria della Fondazione e tutti i compiti conferiti dal Consiglio per l'esecuzione delle linee guida dettate per il raggiungimento dello scopo; nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

I componenti del Coordinamento Esecutivo avranno poteri congiunti e disgiunti secondo quanto stabilito dal Consiglio con apposito verbale al momento della loro nomina ed avranno, per l'esercizio di tali poteri, la firma e la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Coordinamento Esecutivo è responsabile della gestione ordinaria della Fondazione ed in particolare del piano degli investimenti e della gestione economico-finanziaria della Fondazione; a tal fine predispone annualmente il budget, la relazione di previsione con i relativi budgets, il programma pluriennale di attività e la relativa relazione da sottoporre al Consiglio per l'approvazione; assicura il regolare funzionamento dei servizi; firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione ed in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi; assume e licenzia personale dipendente; costituisce rapporti di consulenza con terzi.

Il Coordinamento Esecutivo ha il compito di elaborare il piano dei contributi, per ciascuna categoria dei Soci, da far approvare dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 14

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O IL REVISORE UNICO

L'Assemblea, dei soci nomina, un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, tra persone dotate di adeguata professionalità, tutti iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico durano in carica tre anni con la possibilità di essere rieletti.

Qualora venisse nominato un Collegio lo stesso provvederà internamente alla nomina di un Presidente.

Al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore Unico è affidata la vigilanza della gestione economico-patrimoniale della Fondazione e la revisione legale dei conti.

Gli stessi devono redigere una relazione accompagnatoria al bilancio di chiusura dell'Esercizio Finanziario annuale.

I membri effettivi del Collegio o il Revisore Unico partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci della Fondazione Promozione Acciaio.

Ai membri del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico spetta un compenso, che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

ART. 15

SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE E RINVIO NORMATIVO

Per qualsiasi ragione di legge oppure per volontà dell'Assemblea dei *Soci Ordinari* la Fondazione dovesse cessare, il suo patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità.

ART. 16

LIBRI FONDAZIONE

Sono istituiti quali Libri della Fondazione e da essere tenuti presso la Sede ed aggiornati a cura del coordinatore responsabile il Libro dei Soci, il Libro delle Assemblee dei Soci, il Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione, il Libro delle Adunanze del Coordinamento Esecutivo, il Libro dei Revisori dei Conti. Sono inoltre Libri della Fondazione tutti quelli obbligatori previsti dalle norme in materia di Fondazione e dalla legge.

ART. 17

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile italiano e le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Milano.

ART. 19

VALIDITA' DELLO STATUTO

Il presente Statuto della FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO, costituito di n. 19 (diciannove) articoli, viene accettato e sottoscritto da ciascun *Socio Ordinario* e *Socio Sostenitore* ed accettato in ogni sua parte.

F.to Caterina Luigia Ida Epis

F.to Gloria Ronchi

F.to Simona Martelli Maura

F.to Anna Napoli - sigillo